

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 3086/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 3087/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 3088/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 3089/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 3090/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	9
Regolamento (CEE) n. 3091/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	11
Regolamento (CEE) n. 3092/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano	13
Regolamento (CEE) n. 3093/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco	15
Regolamento (CEE) n. 3094/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare	17

(segue)

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 3095/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, relativo alla fornitura di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare	19
Regolamento (CEE) n. 3096/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2294/85 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano	22
Regolamento (CEE) n. 3097/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	23
Regolamento (CEE) n. 3098/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 3099/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	27
Regolamento (CEE) n. 3100/85 della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

85/490/CEE :

- ★ **Quarta direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici** 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3086/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 novembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	124,44
10.01 B II	Frumento duro	174,45 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	113,24 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	125,49
10.04	Avena	104,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	101,64 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	68,95 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	116,43 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	188,06
11.01 B	Farine di segala	172,38
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	283,73
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	202,17

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3087/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 novembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	18,04	18,04	18,04
10.01 B II	Frumento duro	0	3,36	3,36	1,12
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,47	1,47	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	8,40
10.07 C	Sorgo	0	0,23	0,23	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	25,26	25,26	25,26

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	32,11	32,11	32,11	32,11
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	23,99	23,99	23,99	23,99
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3088/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1985****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3032/85 ⁽³⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3032/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	279,23	136,01
	2. a grani lunghi	271,48	132,14
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	349,04	170,92
	2. a grani lunghi	339,35	166,07
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	372,69	174,42
2. a grani lunghi	550,37	263,30	
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	396,92	186,11	
2. a grani lunghi	590,00	282,65	
III. Rotture		124,12	59,06

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3089/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2457/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3033/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3090/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1981, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	(I) Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	40,84	
	(b) altri	39,37	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4084
	B. Zuccheri greggi:		
	II. altri:		
	(a) zuccheri canditi	37,57 ⁽¹⁾	
	(b) altri zuccheri greggi	⁽²⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3091/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1985****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

#CO37,1.28,5# visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3036/85⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3036/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3036/85, modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,4568	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	56,14
	ex II. non nominati	0,4568	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,4568	—
21.07	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,4568	—
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	56,14
IV. altri	0,4568	—	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 313/79⁽⁴⁾, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 3 partite di tabacco greggio in colli del raccolto 1983 detenuto dall'organismo d'intervento italiano per un peso totale di 2 469 634 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 5.

Articolo 2

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 31 gennaio 1986 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, 00136 Roma (Italia).

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempite le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c), del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso/kg
1	Forchheimer Havanna	1983	925 197
2	Burley I	1983	821 293
3	Badischer Geudertheimer	1983	283 696
	Kentucky	1983	423 448
	Beneventano	1983	16 000
			<u>723 144</u>
Totale			2 469 634

REGOLAMENTO (CEE) N. 3093/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 28 febbraio 1986 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 313/79⁽⁴⁾, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Ypiresia Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (YDAGEP), Acharnon 5, Atene 108 (Grecia).

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

2. La Commissione comunica immediatamente, il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 5 partite di tabacco greggio in colli del raccolto 1983 detenuto dall'organismo d'intervento greco, per un peso totale di 3 802 299 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27.

(3) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

(4) GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso/kg
1	Basma Katerini Myrodata Smyrnis	} 1983	1 032
			221 967
			1 992
			<u>224 991</u>
2	Kaba Koulak classic	1983	706 507
3	Mavra	1983	698 361
4	Tsebelia	1983	1 042 462
5	Tsebelia	1983	1 129 978
Totale			3 802 299

REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 3 luglio 1984 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM ha assegnato a questo organismo 2 025 t di cereali da fornire fob ;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1984.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Giordania.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 2 025 t.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-Paris 7^e (telex : OFIBLE 200 490).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti, che corrisponde :
 - alle qualità fisiche minime richieste per il frumento tenero panificabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione (GU n. L 181 del 21. 7. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84 (GU n. L 203 del 31. 7. 1984), e il cui tenore di umidità non supera il 14,5 % ;
 - alle esigenze tecnologiche definite dal regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione (GU n. L 201 del 22. 7. 1981).
10. **Condizionamento** : alla rinfusa.
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 20 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/t.

Nota

L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3095/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1985****relativo alla fornitura di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽³⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 6 maggio 1985 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG ha assegnato a questo organismo 1 899 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultima dal regolamento (CEE) n.

3323/81⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1985.
2. **Beneficiario :** ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 DB Oegstgeest, telex 30223).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Burkina Faso, Filippine, Kenia, Senegal.
4. **Prodotto da mobilitare :** riso lavorato a grani lunghi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale :** 655 t (1 899 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 4 (A: 100 t; B: 200 t; C: 170 t; D: 185 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, Milano (telex 334032).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani violati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi nuovi :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g,
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 - A : 100 t
« DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / BURKINA FASO / RIZ / CATHWELL / 50141 / OUAGADOUGOU VIA ABIDJAN / ACTION DE CRS / POUR DISTRIBUTION GRATUITE ».
 - B : 200 t
« GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / PHILIPPINES / RICE / CATHWELL / 50146 / LEGASPI / ACTION OF CRS / FOR FREE DISTRIBUTION ».
 - C : 170 t
« GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / KENYA / RICE / CATHWELL / 50144 / NAIROBI VIA MOMBASA / ACTION OF CRS / FOR FREE DISTRIBUTION ».
 - D : 185 t
« DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / SÉNÉGAL / RIZ / CATHWEL / 50148 / ACTION DE CRS / POUR DISTRIBUTION GRATUITE ».
11. **Porto d'imbarco :**

Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 18 novembre 1985, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** 1 — 31 dicembre 1985.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/t.

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
 2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
 3. Duplicato della fattura originale a :
Messrs. M.H. Schutz BV
Postbus 1438
Blaak 16
3000 BK Rotterdam/Holland.
 4. La parte « A », deve essere consegnata in contenitori di 20 piedi « FCL/LCL shipper's count-load and stowage ».
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3096/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 2294/85 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2294/85 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita sul mercato interno di un certo quantitativo di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano ;

considerando che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole al prolungamento di tale gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2294/85 è modificato come segue :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

1. All'articolo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Le quantità invendute nel corso di ciascuna gara saranno rimesse in vendita nella gara seguente. Tuttavia, per l'ultima gara saranno rimesse in vendita solamente le quantità invendute d'olio d'oliva vergine lampante ».

2. All'articolo 3 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Le serie di offerte successive devono essere presentate (sempre alle ore 14, ora locale) al più tardi :

— il 23 ottobre 1985,

— il 15 novembre 1985 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 213 del 10. 8. 1985, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3097/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 14 ottobre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE)

n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia il 14 ottobre 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 14 ottobre 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 14 ottobre 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 14 ottobre 1985

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	71,161 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 14 ottobre 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	33,446
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	71,161
	2. Busto o mezzo busto	49,813
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	78,277
	4. Coscia intera o mezza coscia	92,509
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	92,509
	bb) Pezzi disossati	129,513
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	53,371
	2. Busto o mezzo busto	37,360
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	58,708
	4. Coscia intera o mezza coscia	69,382
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	69,382
	bb) Pezzi disossati	97,135
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	92,509
	2. disossate	129,513
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	— non disossate	92,509
	— disossate	129,513

REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3076/85⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 5. 11. 1985, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,68 40,46 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3099/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1985****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2881/85 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3051/85 ⁽⁸⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo e aprile 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di novembre, dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo e aprile 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere

calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2881/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di novembre, dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo e aprile 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 7 novembre 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di dicembre 1985, gennaio, febbraio, marzo e aprile 1986 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 277 del 17. 10. 1985, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 69.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	26,047 (1)	26,567 (1)	26,220 (1)	26,245 (1)	24,924 (1)	25,444 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	63,61 (1)	64,85 (1)	64,11 (1)	64,35 (1)	61,33 (1)	63,06 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	71,68 (1)	73,08 (1)	72,21 (1)	72,47 (1)	69,07 (1)	70,96 (1)
— UEBL (FB/Flux)	1 208,89 (1)	1 233,02 (1)	1 216,92 (1)	1 217,17 (1)	1 155,78 (1)	1 172,56 (1)
— Francia (FF)	180,05 (1)	183,69 (1)	180,82 (1)	180,27 (1)	170,75 (1)	174,40 (1)
— Danimarca (Dkr)	219,18 (1)	223,56 (1)	220,64 (1)	220,85 (1)	209,73 (1)	213,59 (1)
— Irlanda (£ Irl)	19,538 (1)	19,928 (1)	19,664 (1)	19,641 (1)	18,646 (1)	18,926 (1)
— Regno Unito (£)	16,093 (1)	16,414 (1)	16,199 (1)	16,214 (1)	15,395 (1)	15,547 (1)
— Italia (Lit)	36 927 (1)	37 695 (1)	36 937 (1)	36 757 (1)	34 630 (1)	35 178 (1)
— Grecia (Dra)	1 930,86 (1)	1 984,07 (1)	1 919,50 (1)	1 905,46 (1)	1 708,55 (1)	1 761,77 (1)

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	32,452	33,067	34,032	34,525	34,913
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	79,18	80,64	82,94	84,29	85,23
— Paesi Bassi (Fl)	89,21	90,87	93,43	94,94	96,00
— UEBL (FB/Flux)	1 506,16	1 534,70	1 579,49	1 601,35	1 619,35
— Francia (FF)	224,45	228,75	235,15	237,85	240,53
— Danimarca (Dkr)	273,08	278,26	286,38	290,53	293,79
— Irlanda (£ Irl)	24,343	24,804	25,524	25,847	26,137
— Regno Unito (£)	20,051	20,432	21,029	21,334	21,574
— Italia (Lit)	46 098	47 007	48 262	48 787	49 342
— Grecia (Dra)	2 445,41	2 508,35	2 618,85	2 665,22	2 697,32

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,209690	2,203300	2,197250	2,191000	2,191000	2,172190
Fl	2,492350	2,488330	2,483900	2,479430	2,479430	2,465920
FB/Flux	44,766000	44,787100	44,800200	44,811000	44,811000	44,835100
FF	6,742450	6,749160	6,757580	6,768990	6,768990	6,817610
Dkr	8,013400	8,018350	8,020950	8,024830	8,024830	8,027820
£ Irl	0,714191	0,715222	0,716299	0,717245	0,717245	0,720051
£	0,587772	0,589463	0,591037	0,592508	0,592508	0,596138
Lit	1 491,77	1 498,36	1 504,64	1 510,72	1 510,72	1 527,65
Dra	129,83910	129,85200	129,84770	129,83670	129,83670	129,75810

REGOLAMENTO (CEE) N. 3100/85 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 1985****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la tredicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2236/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2236/85, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/85, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 41,459 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

QUARTA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1985

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

(85/490/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/391/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 76/768/CEE prevede l'esecuzione di controlli ufficiali dei prodotti cosmetici al fine di accertare che siano osservate le condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie per quanto concerne la composizione dei prodotti cosmetici;

considerando che occorre definire al più presto tutti i metodi di analisi necessari; che a tal fine sono già state portate a termine tre tappe essendo stati definiti taluni metodi nelle direttive 80/1335/CEE ⁽³⁾, 82/434/CEE ⁽⁴⁾ e 83/514/CEE ⁽⁵⁾ della Commissione; che la fissazione dei metodi d'identificazione e di dosaggio del 4-amminobenzoato di glicerolo, di dosaggio del clorobutanolo, d'identificazione e di dosaggio della chinina, d'identificazione e di dosaggio dei solfiti e bisolfiti inorganici, d'identificazione e di dosaggio dei clorati dei metalli alcalini, d'identificazione e di dosaggio dello iodato di sodio costituisce la quarta tappa;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/768/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, all'atto dei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici,

- l'identificazione e il dosaggio del 4-amminobenzoato di glicerolo,
 - il dosaggio del clorobutanolo,
 - l'identificazione e il dosaggio della chinina,
 - l'identificazione e il dosaggio dei solfiti e bisolfiti inorganici,
 - l'identificazione e il dosaggio dei clorati dei metalli alcalini,
 - l'identificazione e il dosaggio dello iodato di sodio
- vengano effettuati in conformità dei metodi descritti nell'allegato.

Articolo 2

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1986.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 22. 8. 1985, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 30. 6. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 9.

ALLEGATO

IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DEL 4-AMMINOBENZOATO DI GLICEROLO

A. IDENTIFICAZIONE

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo è destinato ad evidenziare la presenza dell'estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico e permette altresì di identificare l'estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico (benzocaina DCI) eventualmente presente come impurezza.

2. PRINCIPIO

L'identificazione si effettua mediante cromatografia su strato sottile di gel di silice con indicatore di fluorescenza, ed evidenziazione della funzione aminica primaria libera attraverso la formazione di un colorante azoico sulla lastrina.

3. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Miscela solvente: Cicloesano/propan-2-olo/diclorometano stabilizzato: 48:64:9 (v/v/v).

3.2. Solvente di sviluppo: Etere di petrolio (40-60 °C)/Benzene/Acetone/Ammonio idrossido soluzione (concentrazione minima in NH₃ 25 %): 35:35:35:1 (v/v/v/v).

3.3. Rivelatore: Soluzione a):

sodio nitrito: 1,0 g in 100 ml di HCl M (da preparare immediatamente prima dell'uso).

Soluzione b):

2-naftolo: 0,2 g in 100 ml di KOH M.

3.4. Soluzioni di riferimento:

— Estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico:
0,050 g in 100 ml della miscela solvente (3.1).

— Estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico:
0,050 g in 100 ml della miscela solvente (3.1).

3.5. Lastrine di gel di silice 60 F254, di spessore 0,25 mm, dimensioni 20 × 20 cm, tipo Sil 60G 25 HR/UV 254 o equivalenti.

4. APPARECCHIATURA

4.1. Apparecchiatura comune per cromatografia su strato sottile.

4.2. Bagno ad ultrasuoni.

4.3. Filtri Millipore FH, di porosità 0,5 µm o equivalenti.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Preparazione del campione

Pesare 1,5 g del prodotto da analizzare in una provetta graduata da 10 ml con tappo a smeriglio, portare a 10 ml con la miscela solvente (3.1). Tappare e lasciare per un'ora a temperatura ambiente in un bagno ad ultrasuoni (4.2). Filtrare con filtro Millipore (4.3). Utilizzare il filtrato per la cromatografia.

5.2. Cromatografia su strato sottile

Su di una lastrina (3.5) depositare 10 µl del filtrato (5.1) e 10 µl di ciascuna soluzione di riferimento (3.4). Sviluppare il cromatogramma per 15 cm in una vaschetta previamente saturata con il solvente (3.2).

5.3. Identificazione

5.3.1. Osservare la lastrina alla lunghezza d'onda di 254 nm.

5.3.2. Sulla lastrina perfettamente essiccata, spruzzare la soluzione (3.3.a).

Lasciare asciugare a temperatura ambiente per 1 minuto e spruzzare immediatamente la soluzione (3.3.b).

Essiccare la lastrina in stufa a + 60 °C.

Le macchie appaiono colorate in arancio. R_f dell'estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico 0,07; R_f dell'estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico 0,55.

B. DOSAGGIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo descrive il dosaggio dell'estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico e consente altresì il dosaggio dell'estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico. Tale metodo è idoneo al dosaggio di un massimo del 5 % (m/m) dell'estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico e dell'1 % (m/m) dell'estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico.

2. DEFINIZIONE

Il contenuto in estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico e in estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico, determinato col presente metodo, è espresso in percentuale di massa (% m/m) del prodotto.

3. PRINCIPIO

Il prodotto da analizzare è opportunamente trattato, ed il dosaggio viene effettuato per cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC).

4. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica, ed in particolare idonei per la cromatografia liquida ad alta pressione.

4.1. Metanolo.

4.2. Diidrogeno ortofosfato di potassio KH_2PO_4 .4.3. Di(acetato) di zinco diidrato $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.4.4. Acido acetico: $d_{4^{\circ}}^{20^{\circ}} = 1,05$.4.5. Potassio ferrocianuro triidrato $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

4.6. Estere etilico dell'acido 4-idrossibenzoico.

4.7. Estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico.

4.8. Estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico (benzocaina).

4.9. Soluzione tampone 0,02 M: sciogliere 2,72 g di diidrogeno ortofosfato di potassio (4.2) in 1 000 ml di acqua.

4.10. Eluente: Soluzione tampone (4.9)/Metanolo (4.1): 61/39 (v/v). La composizione della fase mobile può essere modificata affinché il fattore di risoluzione R sia $\geq 1,5$.

$$R = 2 \frac{d'R_2 - d'R_1}{W_1 + W_2}$$

dove:

R_1 e R_2 = tempi di ritenzione espressi in minuti di due sostanze;

W_1 e W_2 = ampiezza degli stessi picchi misurata a metà altezza ed espressa in mm;

d' = velocità di scorrimento della carta del registratore espressa in mm/min.

4.11. Soluzione di riserva di estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico: Pesare esattamente circa 40 mg di estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico. Introdurli in un pallone tarato da 100 ml. Dissolvere in 40 ml di metanolo (4.1). Portare a volume con la soluzione tampone (4.9) e mescolare.

4.12. Soluzione di riserva di estere etilico dell'acido amminobenzoico: Pesare esattamente circa 40 mg di estere etilico dell'acido amminobenzoico. Introdurli in un pallone tarato da 100 ml. Dissolvere in 40 ml di metanolo (4.1). Portare a volume con la soluzione tampone (4.9) e mescolare.

4.13. Soluzione contenente lo standard interno: Pesare esattamente circa 50 mg di estere etilico dell'acido 4-idrossibenzoico, introdurli in un pallone tarato da 100 ml e solubilizzarli in 40 ml di metanolo (4.1). Portare a volume con la soluzione tampone 0,02 M (4.9) e mescolare.

4.14. Soluzioni di riferimento: Mediante una dissoluzione in 100 ml d'eluente (4.10) preparare quattro soluzioni di riferimento conformemente alla seguente tabella:

Soluzioni di riferimento	Estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico		Estere etilico dell'acido amminobenzoico		Estere etilico dell'acido amminobenzoico	
	ml (4.11)	$\mu\text{g/ml}$ (*)	ml (4.12)	$\mu\text{g/ml}$ (*)	ml (4.13)	$\mu\text{g/ml}$ (*)
I	2	8	2	8	10	50
II	4	16	3	12	10	50
III	6	24	4	16	10	50
IV	10	40	5	20	10	50

(*) Questi valori sono dati a titolo indicativo e corrispondono alla pesata esatta delle soluzioni 4.11, 4.12 e 4.13.

NB: Queste soluzioni possono essere ottenute in modi diversi.

- 4.15 Soluzione di Carrez I: Sciogliere 26,5 g di potassio ferrocianuro (4.5) in acqua e portare a volume in pallone tarato da 250 ml.
- 4.16 Soluzione di Carrez II: sciogliere 54,9 g di (acetato) di zinco (4.3) e 7,5 ml di acido acetico (4.4) in acqua e portare a volume in pallone tarato da 250 ml.
- 4.17. Lichrosorb RP-18 o equivalente da 5 μ m.

5. APPARECCHIATURA

- 5.1. Materiale comune di laboratorio.
- 5.2. Cromatografo liquido ad alta pressione accoppiato con rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile, e camera di termostatazione fissata a 45 °C.
- 5.3. Colonna in acciaio inossidabile:
lunghezza: 250 mm,
diametro interno: 4,6 mm,
riempimento: Lichrosorb RP-18 (4.17).
- 5.4. Bagno ad ultrasuoni.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1. Preparazione del campione

- 6.1.1. Pesare esattamente circa 1,0 g di campione in un becher da 100 ml e aggiungere 10 ml di metanolo (4.1).
- 6.1.2. Porre per 20 minuti il becher in un bagno ad ultrasuoni (5.4). Travasare la sospensione così ottenuta in un pallone tarato da 100 ml, impiegando al massimo 75 ml di eluente (4.10). Aggiungere successivamente 1 ml di soluzione di Carrez I (4.15) e 1 ml di soluzione di Carrez II (4.16) mescolando dopo ogni operazione. Portare a volume con l'eluente (4.10), mescolare nuovamente e filtrare su filtro di carta a pieghe.
- 6.1.3. Mediante una pipetta introdurre 3,0 ml del filtrato ottenuto al punto 6.1.2 e 5,0 ml della soluzione contenente lo standard interno (4.13) in un pallone tarato da 50 ml.

Portare a volume con l'eluente (4.10) e mescolare. Utilizzare la soluzione così ottenuta per procedere all'analisi cromatografia come descritto al punto 6.2.

6.2. Cromatografia

- 6.2.1. Regolare il flusso della fase mobile (4.10) a 1,2 ml/min, e la temperatura della colonna a 45 °C.
- 6.2.2. Fissare la lunghezza d'onda del rivelatore (5.2) a 274 nm.
- 6.2.3. Iniettare nel cromatografo (5.2) 20 μ l della soluzione (6.1.3) e misurare la superficie dei picchi.

6.3. Curve di taratura

- 6.3.1. Iniettare 20 μ l di ciascuna delle soluzioni di riferimento (4.14) e misurare la superficie dei picchi.
- 6.3.2. Calcolare i rapporti delle superfici dei picchi dell'estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico e dei picchi dello standard interno (4.6) e tracciare la curva di taratura riportando i suddetti rapporti in ordinata e ponendo in ascissa i rapporti in ordinata e ponendo in ascissa i rapporti delle masse corrispondenti.
- 6.3.3. Eseguire lo stesso procedimento per l'estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico.

7. CALCOLO

- 7.1. Sulle curve di taratura, ottenute al punto 6.3, leggere i rapporti di massa R_{p1} e R_{p2} corrispondenti ai rapporti tra le superfici dei picchi calcolati come indicato ai punti 6.2.3 e 6.3.1 dove:

R_{p1} = rapporto delle masse dell'estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico/estere etilico dell'acido 4-idrossibenzoico;

R_{p2} = rapporto delle masse dell'estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico/estere etilico dell'acido 4-idrossibenzoico.

- 7.2. A partire dai rapporti di massa così ottenuti, calcolare il contenuto in estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico e dell'estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico espresso come percentuale di massa (% m/m), mediante le seguenti formule :

$$g \% (m/m) \text{ di estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico} = R_{p1} \times \frac{q}{6p}$$

$$g \% (m/m) \text{ di estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico} = R_{p2} \times \frac{q}{6p}$$

dove :

q = quantità in mg di estere etilico dell'acido 4-idrossibenzoico, pesata come descritto al punto 4.13 ;

p = quantità in g di campione, pesata come descritto al punto 6.1.1.

8. RIPETIBILITÀ⁽¹⁾

- 8.1. Per un contenuto uguale al 5 % (m/m) in estere monoglicerico dell'acido 4-amminobenzoico, la differenza tra i risultati di due dosaggi effettuati in parallelo sullo stesso campione non deve superare lo 0,25 %.

- 8.2. Per un contenuto uguale all'1 % (m/m) in estere etilico dell'acido 4-amminobenzoico, la differenza tra i risultati di due dosaggi effettuati in parallelo sullo stesso campione non deve superare lo 0,10 %.

9. OSSERVAZIONI

- 9.1. Prima di iniziare l'analisi è opportuno accertarsi che il campione non contenga composti il cui picco possa coincidere con quello dello standard interno.

- 9.2. Per assicurarsi dell'assenza di interferenze, ripetere la determinazione modificando del 10 % la proporzione di metanolo presente nella fase mobile.

DOSAGGIO DEL CLOROBUTANOLO

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo è destinato alla determinazione del clorobutanolo fino ad una concentrazione dello 0,5 % (m/m) in tutti i prodotti cosmetici ad eccezione degli aerosol.

2. DEFINIZIONE

Il contenuto di clorobutanolo misurato con questo metodo è espresso come percentuale di massa (% m/m) di prodotto.

3. PRINCIPIO

Dopo appropriato trattamento del campione da analizzare si effettua la determinazione con un metodo gas cromatografico usando 2,2,2-tricloroetanolo come standard interno.

4. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere analiticamente puri.

- 4.1. Clorobutanolo (1,1,1-tricloro-2-metil-propan-2-olo).

- 4.2. 2,2,2-tricloroetanolo.

- 4.3. Alcool etilico assoluto.

- 4.4. Soluzione standard di clorobutanolo : 0,025 g in 100 ml di alcool etilico (4.3).

- 4.5. Soluzione standard di 2,2,2-tricloroetanolo : 4 mg in 100 ml di alcool etilico (4.3).

5. APPARECCHIATURA

- 5.1. Normale apparecchiatura di laboratorio.

- 5.2. Gas cromatografo equipaggiato con detector a cattura di elettroni, alimentato da NI⁶³.

6. METODO

6.1. Preparazione del campione

Pesare accuratamente una quantità di campione compresa tra 0,1 e 0,3 g. Trasferirla in un matraccio tarato da 100 ml. Solubilizzarla con etanolo (4.3), aggiungere 1 ml di soluzione di standard interno (4.5) e portare a volume con etanolo (4.3).

⁽¹⁾ Secondo la norma ISO 5725.

6.2. Condizioni gas cromatografiche

6.2.1. Le condizioni operative devono essere tali da fornire un fatto di risoluzione $R \geq 1,5$ dove :

$$R = 2 \frac{d'R_2 - d'R_1}{W_1 + W_2}$$

dove :

 R_1 e R_2 = tempi di ritenzione espressi in minuti di due picchi ; W_1 e W_2 = ampiezza degli stessi picchi misurata a metà altezza ed espressa in mm ; d' = velocità di scorrimento della carta del registratore espressa in mm/min.

6.2.2. Come esempio, le seguenti condizioni forniscono la risoluzione richiesta :

Colonna	I	II
Materiale di costruzione	vetro	acciaio inossidabile
Lunghezza	1,8 m	3 m
Diametro interno	3 mm	3 mm
Fase stazionaria	Carbowax 20 M TPA al 10 % supportato su Gaschrom Q 80 — 100 mesh	OV 17 al 5 % supportato su Chromosorb WAW DMCS 80 — 100 mesh
Condizionamento	2 — 3 giorni a 190 °C	—
Temperatura :		
— iniettore	200 °C	150 °C
— colonna	150 °C	100 °C
— detector	200 °C	150 °C
Gas di trascinamento	Azoto	Argon/Metano (95/5 v/v)
Flusso	35 ml/min	35 ml/min

6.3. Curva di taratura

In cinque matracci tarati da 100 ml aggiungere 1 ml di soluzione standard (4.5) e rispettivamente 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 ml di soluzione (4.4), portando a volume con etanolo (4.3) ed agitando. Iniettare 1 µl di ognuna di queste soluzioni nel cromatografo nelle condizioni operative descritte al punto 6.2.2 e tracciare la curva di taratura riportando sulle ascisse il rapporto delle masse del clorobutanolo rispetto al 2,2,2-tricloroetano e sulle ordinate il rapporto delle aree dei picchi corrispondenti.

7. CALCOLO

7.1. Calcolare dalla curva di taratura (6.3) la quantità « a », espressa come µg di clorobutanolo, nella soluzione (6.1).

7.2. Il contenuto di clorobutanolo nel campione è calcolato secondo la formula :

$$\% \text{ clorobutanolo (m/m)} = \frac{a \times 10^2}{p \times 10^6} = \frac{a}{p \times 10^4}$$

8. RIPETIBILITÀ⁽¹⁾

Per un contenuto di clorobutanolo uguale allo 0,5 % (m/m) la differenza tra i risultati di due dosaggi effettuati in parallelo sullo stesso campione non deve superare lo 0,01 %.

NB

Se il risultato è uguale o superiore alla concentrazione massima autorizzata, occorre verificare l'assenza di interferenze.

⁽¹⁾ Secondo la norma ISO 5725.

IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DELLA CHININA

A. IDENTIFICAZIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo descrive l'identificazione della chinina negli shampoo e nelle lozioni per capelli.

2. PRINCIPIO

L'identificazione si effettua mediante cromatografia su strato sottile di gel di silice ed evidenziazione della fluorescenza blu a 360 nm della chinina sviluppata in ambiente acido.

Per conferma si può abolire questa fluorescenza per mezzo di vapori di bromo e far comparire una fluorescenza giallastra con vapori di ammoniaca.

3. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Lastrina di gel di silice di spessore pari a 0,25 mm, senza indicatore di fluorescenza, di dimensioni pari a 200 mm × 200 mm.

3.2. Solvente di sviluppo: Toluene/etere dietilico/diclorometano/dietilamina: 20:20:20:8 (v/v/v/v)

3.3. Metanolo.

3.4. Acido solforico 96 % (d_{4}^{20} : 1,84).

3.5. Etere dietilico.

3.6. Reattivo di evidenziazione: Aggiungere, con cautela, 5 ml di acido solforico (3.4) a 95 ml di etere dietilico (3.5) in un recipiente refrigerato.

3.7. Bromo

3.8. Ammoniaca 28 % (d_{4}^{20} : 0,90).

3.9. Chinina anidra.

3.10. Soluzione di riferimento: Pesare esattamente circa 100 mg di chinina anidra (3.9) e solubilizzarli con metanolo (3.3) portandoli a volume in un matraccio tarato da 100 ml.

4. APPARECCHIATURA

4.1. Apparecchiatura comune per cromatografia su strato sottile.

4.2. Bagno ad ultrasuoni.

4.3. Filtri Millipore FH 0,5 µm o analoghi con opportuna attrezzatura filtrante.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Preparazione del campione

Pesare con precisione una quantità di prodotto cosmetico tale da contenere circa 100 mg di chinina. Introdurla in un matraccio tarato da 100 ml, solubilizzare e portare a volume con metanolo (3.3).

Lasciare per un'ora a temperatura ambiente in bagno ad ultrasuoni (4.2). Filtrare su filtro (4.3) e usare questo filtrato per la cromatografia.

5.2. Cromatografia su strato sottile

Depositare su lastrina (3.1), 1,0 µl di soluzione di riferimento (3.10) e 1,0 µl di soluzione in esame (5.1). Far camminare il solvente per un tratto di 150 mm in una vaschetta presaturata di vapori di solvente (3.2).

5.3. Evidenziazione

5.3.1. Asciugare la lastrina a temperatura ambiente.

5.3.2. Nebulizzare il reattivo (3.6).

5.3.3. Lasciare asciugare la lastrina per un'ora a temperatura ambiente.

5.3.4. Osservare la lastrina irradiandola con luce UV alla lunghezza d'onda di 360 nm. La chinina compare come una macchia fluorescente di colore blu intenso.

A titolo esemplificativo lo schema seguente riporta gli Rf dei principali alcaloidi della China, sviluppati su gel di silice con il solvente (3.2)

Alcaloidi	Rf
Chinina	0,20
Chinidina	0,29
Cinconina	0,33
Cinconidina	0,27
Idrochinidina	0,17

- 5.3.5 Per ulteriore conferma dell'identificazione della chinina, si esponga per un'ora la lastrina ai vapori di bromo (3.7), la fluorescenza scompare. Esponendo infine la stessa lastrina ai vapori di ammoniaca (3.8.), le macchie ricompaiono con colore bruno, e si riesaminano irradiando con luce UV a 360 nm si evidenzia una fluorescenza giallastra.

Limite di identificazione : 0,1 µg di chinina.

B. DOSAGGIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo metodo è idoneo per il dosaggio della chinina, e può essere usato per dosare le concentrazioni massime consentite dello 0,5 % (m/m) negli shampoos e dello 0,2 % (m/m) nelle lozioni per capelli.

2. DEFINIZIONE

Il contenuto in chinina misurato con questo metodo è espresso in percentuale di massa (% m/m) di prodotto.

3. PRINCIPIO

Dopo idoneo trattamento il campione è analizzato per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC).

4. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere analiticamente puri ed idonei per la cromatografia liquida.

4.1. Acetonitrile.

4.2. Diidrogenoortofosfato di potassio KH_2PO_4 .

4.3. Acido ortofosforico 85 % ($d_{40}^{20} : 1,7$).

4.4. Bromuro di tetrametilammonio.

4.5. Chinina anidra.

4.6. Metanolo.

4.7. Soluzione di acido ortofosforico 0,1 M :

solubilizzare 11,53 g di acido ortofosforico (4.3) in 1 000 ml di acqua distillata in matraccio tarato.

4.8. Soluzione di diidrogenoortofosfato di potassio 0,1 M :

solubilizzare 13,6 g di 4.2 in 1 000 ml di acqua distillata in matraccio tarato.

4.9. Soluzione di bromuro di tetrametilammonio 0,1 M :

solubilizzare 15,4 g di 4.4 in 1 000 ml di acqua distillata in matraccio tarato.

4.10. Eluente : Acido ortofosforico 0,1 M (4.7) — diidrogenoortofosfato di potassio 0,1 M (4.8)-tetrametilammonio bromuro 0,1 M (4.9)-acqua per HPLC-acetonitrile (4.1) : 10 : 50 : 100 : 340 : 90 (v/v/v/v/v).

La composizione della fase mobile può essere modificata in modo tale che il fattore di risoluzione R sia $\geq 1,5$

$$R = 2 \frac{d'R_2 - d'R_1}{W_1 + W_2}$$

ove :

R_1 e R_2 = tempi di ritenzione espressi in minuti di due sostanze ;

W_1 e W_2 = ampiezza degli stessi picchi misurata a metà altezza ed espressa in mm ;

d' = velocità di scorrimento della carta del registratore espressa in mm/min.

4.11. Silice octadecilsilanizzata di granulometria pari a 10 µm.

4.12. Soluzioni standard : in una serie di matracci tarati da 100 ml, pesare rispettivamente con precisione 5,0, 10,0, 15,0, 20,0 mg di chinina anidra (4.5). Portare a volume con metanolo (4.6) e solubilizzare. Filtrare ogni soluzione su filtro (5.5).

5. APPARECCHIATURA

5.1. Apparecchiatura comune da laboratorio.

5.2. Bagno ad ultrasuoni.

5.3. Cromatografo in fase liquida ad alta risoluzione con detector UV a lunghezza d'onda variabile.

5.4. Colonna in acciaio inossidabile :

lunghezza : 250 mm,

diametro interno : 4,6 mm,

riempimento : silice octadecilsilanizzata (4.11).

5.5. Filtri Millipore FH 0,5 µm o equivalenti con opportuna attrezzatura filtrante.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1. Preparazione del campione

Pesare esattamente in un matraccio tarato da 100 ml una quantità di campione tale da contenere circa 10 mg di chinina anidra. Aggiungere 20 ml di metanolo (4.6) e lasciare tale matraccio per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni (5.2). Portare poi a volume con metanolo (4.6). Omogeneizzare la soluzione e filtrarne un'aliquota su filtro (5.5).

6.2. Cromatografia

- Flusso fase mobile (4.10): 1,0 ml/min.
- Lunghezza d'onda del detector (5.3): 332 nm.
- Volume iniettato di soluzione filtrata (6.1): 10,0 µl.
- Misurare l'area dei picchi.

6.3. Retta di taratura

Iniettare, per almeno tre volte, 10,0 µl di ciascuna delle soluzioni di riferimento (4.12), misurare l'area dei picchi ottenuti e calcolarne la media per ogni concentrazione. Tracciare la retta di taratura.

7. CALCOLO

7.1. Sulla retta di taratura (6.3) determinare la quantità in µg di chinina anidra presente nel volume iniettato (6.2).

7.2. La concentrazione in chinina anidra nel campione, espressa come % (m/m), è ottenuta mediante la seguente formula:

$$\% \text{ (m/m) di chinina anidra} = \frac{B}{A}$$

dove:

B = quantità espressa in µg iniettati della soluzione filtrata (6.1.1);

A = massa prelevata del campione in esame (6.1) espressa in g.

8. RIPETIBILITÀ⁽¹⁾

Per un contenuto in chinina anidra uguale allo 0,5 % (m/m), la differenza tra i risultati di due dosaggi effettuati in parallelo sullo stesso campione non deve superare lo 0,02 %.

Per un contenuto in chinina anidra uguale allo 0,2 % (m/m), la differenza tra i risultati di due dosaggi effettuati in parallelo sullo stesso campione non deve superare lo 0,01 %.

IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DEI SOLFITI E BISOLFITI INORGANICI

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo descrive l'identificazione ed il dosaggio dei solfiti e bisolfiti inorganici nei cosmetici.

Esso è applicabile solo a prodotti che si presentino come una fase alcolica o acquosa e per concentrazioni fino allo 0,2 % di anidride solforosa.

A. IDENTIFICAZIONE

1. PRINCIPIO

Il campione è riscaldato con acido cloridrico e l'anidride solforosa liberata è identificata tramite l'odore caratteristico o il comportamento di una cartina indicatore.

2. REAGENTI

Tutti i reagenti devono essere di purezza analitica.

2.1. Acido cloridrico (4 M).

2.2. Cartina impregnata di amido e potassio iodato o equivalente.

3. APPARECCHIATURA

3.1. Normale apparecchiatura di laboratorio.

3.2. Beuta da 25 ml raccordata con un breve refrigerante a ricadere.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Portare circa 2,5 g di campione nella beuta (3.2) ed aggiungere 10 ml di acido cloridrico (2.1).

4.2. Mescolare e riscaldare all'ebollizione.

4.3. Controllare la presenza di anidride solforosa mediante l'odore o la cartina indicatore (2.2).

⁽¹⁾ Secondo la norma ISO 5725.

B. DETERMINAZIONE

1. DEFINIZIONE

Il contenuto del campione in solfito o bisolfito determinato con questo metodo è espresso come percentuale di massa di anidride solforosa.

2. PRINCIPIO

Dopo acidificazione del campione l'anidride solforosa liberata è distillata in una soluzione di acqua ossigenata. L'acido solforico che si forma è controllato con una soluzione standard di sodio idrossido.

3. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di qualità analitica.

3.1. Acqua ossigenata 0,2 % (m/v) preparata giornalmente.

3.2. Acido ortofosforico ($d_{4}^{25^{\circ}}$: 1,75).

3.3. Metanolo.

3.4. Sodio idrossido (0,01 M) soluzione a titolo noto.

3.5. Azoto.

3.6. Indicatore : miscela 1 : 1 (v/v) di rosso di metile (0,03 % m/v in etanolo) e blu di metilene (0,05 % m/v in etanolo). Filtrare la soluzione.

4. APPARECCHIATURA

4.1. Normale attrezzatura di laboratorio.

4.2. Apparecchio di distillazione (vedi figura).

5. PROCEDIMENTO

5.1. Pesare accuratamente circa 2,5 g di campione nel pallone di distillazione A (vedi figura).

5.2. Aggiungere 60 ml di acqua e 50 ml di metanolo (3.3) e mescolare.

5.3. Porre 10 ml di soluzione di acqua ossigenata (3.1), 60 ml di acqua e poche gocce di indicatore (3.6) nel recipiente di raccolta D (vedi figura). Aggiungere poche gocce di soluzione di sodio idrossido (3.4) finché l'indicatore viri al verde.

5.4. Ripetere il punto 5.3, per la bottiglia di lavaggio E (vedi figura).

5.5. Montare l'apparecchiatura e far gorgogliare l'azoto (3.5) al flusso di circa 60 bolle al minuto.

5.6. Far gocciolare 15 ml di acido fosforico (3.2) dall'imbuto di carico nel pallone di distillazione A.

5.7. Portare rapidamente all'ebollizione e distillare per 30 minuti.

5.8. Sconnettere il recipiente di distillazione D. Lavare il tubo e titolare con soluzione di sodio idrossido (3.4) finché l'indicatore viri al verde (3.6).

6. CALCOLO

Calcolare il contenuto in solfito o bisolfito in percentuale di massa nel campione mediante la seguente espressione :

$$\% \text{ m/m di anidride solforosa} = \frac{3,2 \text{ MV}}{m}$$

Dove :

M = concentrazione molare della soluzione di sodio idrossido (3.4);

V = volume (in ml) di sodio idrossido (3.4) consumato per la titolazione (5.8);

m = prelievo del campione (5.1), quantità espressa in g.


7. RIPETIBILITÀ⁽¹⁾

Per un contenuto dello 0,2 % m/m di anidride solforosa la differenza fra due determinazioni eseguite in parallelo sullo stesso campione non deve essere maggiore dello 0,006 %.

⁽¹⁾ Secondo la norma ISO 5725.

Apparecchio per la distillazione dell'anidride solforosa secondo Tanner

Tutte le dimensioni sono date in millimetri



IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DEI CLORATI DEI METALLI ALCALINI**FINALITÀ A CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il metodo descrive l'identificazione ed il dosaggio dei clorati nei dentifrici e negli altri prodotti cosmetici.

A. IDENTIFICAZIONE**1. PRINCIPIO**

I clorati sono separati dagli altri sali alogenati per cromatografia su strato sottile, e vengono identificati per formazione di iodio ottenuto per ossidazione dallo ioduro di potassio.

2. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

- 2.1. Soluzioni di riferimento : Soluzioni acquose di clorato, bromato, iodato di potassio (0,2 % m/v) preparate di recente.
- 2.2. Solvente di sviluppo : Soluzione di ammoniaca (28 % m/v)/acetone/butanolo (60/130/30 v/v/v).
- 2.3. Soluzione acquosa di ioduro di potassio (1-5 % m/v).
- 2.4. Soluzione di amido (5 % m/v).
- 2.5. Acido cloridrico M.
- 2.6. Lastre per strato sottile di cellulosa, di 0,25 mm di spessore, pronto per l'uso.

3. APPARECCHIATURA

Normale apparecchiatura per la cromatografia su strato sottile.

4. MODALITÀ OPERATIVE

- 4.1. Estrarre 1 g circa del campione con acqua, filtrare e diluire a 25 ml circa.
- 4.2. Deposare 2 µl di soluzione (4.1) sulla lastrina (2.6) e separatamente 2 µl di ciascuna delle soluzioni di riferimento (2.1).
- 4.3. Collocare la lastrina in una vaschetta di sviluppo e svilupparla per tre quarti circa della sua lunghezza mediante il solvente (2.2).
- 4.4. Estrarre la lastrina dalla vasca e lasciar evaporare il solvente.
(NB : L'evaporazione può richiedere fino a due ore).
- 4.5. Spruzzare la lastrina con la soluzione di ioduro di potassio (2.4) e lasciar asciugare per 5 minuti circa.
- 4.6. Spruzzare la lastrina con soluzione di amido (2.4) e lasciar asciugare per 5 minuti circa.
- 4.7. Spruzzare la lastra con acido cloridrico (2.5).

5. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Il clorato si evidenzia dopo circa 30 minuti come una macchia di colore blu (eventualmente bruno). A titolo esemplificativo si riportano nella tabella seguente gli Rf delle sostanze in oggetto.

Sostanze	Rf
Clorato	0,7 — 0,8
Bromato	0,5 — 0,6
Iodato	0,0 — 0,2

Si osservi che bromati e iodati reagiscono immediatamente e non si confondano le macchie dei bromati con quelle dei clorati.

B. DETERMINAZIONE

1. DEFINIZIONE :

Il tenore del campione in clorato determinato secondo questo metodo è espresso in percentuale di massa di clorato.

2. PRINCIPIO

Il clorato viene ridotto con polvere di zinco in ambiente acido. Il cloruro che si forma viene titolato potenziometricamente con soluzione di nitrato d'argento. Una determinazione analoga prima della riduzione consente di rilevare l'eventuale presenza di alogenuri.

3. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

3.1. Acido acetico 80 % (m/m).

3.2. Polvere di zinco.

3.3. Soluzione a titolo noto di nitrato di argento 0,1 M.

4. APPARECCHIATURA

4.1. Apparecchiatura comune di laboratorio.

4.2. Potenziografo provvisto di elettrodo indicatore per l'argento.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Preparazione del campione

In una provetta da centrifuga, pesare con precisione una quantità (m) di campione pari a circa 2 g. Aggiungere 15 ml circa di acido acetico (3.1) e mescolare bene. Dopo 30 minuti centrifugare per 15 minuti a 2 000 g om. Travasare il surnatante in un matraccio tarato da 50 ml, ripetere due volte la centrifugazione aggiungendo 15 ml di acido acetico (3.1) per volta, al residuo. Riunire le soluzioni nel suddetto matraccio tarato. Portare a volume con acido acetico (3.1).

5.2. Riduzione del clorato

Prelevare 20 ml di soluzione (5.1) e aggiungere 0,6 g di polvere di zinco (3.2). Portare all'ebollizione in pallone provvisto di refrigerante a ricadere. Dopo trenta minuti di ebollizione raffreddare e filtrare.

5.3. Determinazione del cloruro

Titolare la soluzione (5.2) con nitrato di argento (3.3) impiegando il potenziografo (4.2). Titolare nelle stesse condizioni 20 ml di soluzione (5.1) con nitrato di argento (3.3).

Se il prodotto contiene derivati del bromo o dello iodio capaci di liberare bromuri e ioduri dopo riduzione, la curva di titolazione avrà vari punti di flesso. In questo caso, il volume della soluzione di Ag NO_3 (3.3) corrispondente al cloruro è rappresentato dalla differenza dei volumi corrispondenti all'ultimo e penultimo punto di flesso. Per confermare i risultati si può aggiungere una quantità nota di cloruro e verificare l'effetto di tale aggiunta sulla curva di titolazione.

6. CALCOLO

Il tenore in clorato del campione (% m/m) è calcolato secondo la seguente formula :

$$\% \text{ clorato m/m} = \frac{20,9 (V - V') M}{m}$$

dove :

V = volume in ml della soluzione di argento nitrato utilizzata per titolare la soluzione (5.2);

V' = volume in ml della soluzione di argento nitrato utilizzata per titolare la soluzione (5.1);

M = molarità della soluzione di argento nitrato;

m = massa in g del campione (5.1).

7. RIPETIBILITÀ (1)

Per un contenuto di clorato compreso tra il 3 ed il 5 % (m/m), la differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate in parallelo sullo stesso campione non deve superare 0,07 % m/m.

(1) Secondo la norma ISO 5725.

IDENTIFICAZIONE E DOSAGGIO DELLO IODATO DI SODIO**SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il metodo descrive il procedimento per identificare e dosare estratti acquosi di prodotti cosmetici contenenti iodato di sodio.

A. IDENTIFICAZIONE**1. PRINCIPIO**

Lo iodato di sodio è separato dagli altri derivati alogenati per cromatografia su strato sottile ed identificato per ossidazione dello ioduro o iodio.

2. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

- 2.1. Soluzioni di riferimento : Soluzioni acquose di potassio clorato, bromato e iodato (0,01 % m/v) preparata di recente.
- 2.2. Fase mobile : Soluzione di ammonio idrossido (28 % m/v)/Acetone/Butanolo (60 : 130 : 30 v/v/v).
- 2.3. Soluzione acquosa di potassio ioduro (5 % m/v).
- 2.4. Salda d'amido (dall'1 al 5 % m/v).
- 2.5. Acido cloridrico M.

3. APPARECCHIATURA

- 3.1. Lastrine per cromatografia su strato sottile di cellulosa di 0,25 mm di spessore.
- 3.2. Attrezzatura normale per cromatografia su strato sottile.

4. PROCEDIMENTO

- 4.1. Estrarre 1 g di campione circa con acqua, filtrare e diluire a 10 ml.
- 4.2. Depositare sulla linea di base di una lastrina (3.1) 2 µl di questa soluzione insieme ad aliquota di 2 µl di ognuno delle tre soluzioni di riferimento (2.1).
- 4.3. Sviluppare per tre quarti della sua lunghezza la lastrina, per cromatografia ascendente, con il solvente (2.2).
- 4.4. Togliere la lastrina dalla vasca e far evaporare il solvente a temperatura ambiente (questa operazione dura 2 ore circa).
- 4.5. Spruzzare la lastrina con soluzione di potassio ioduro (2.3) e far asciugare per circa 5 minuti.
- 4.6. Spruzzare con la soluzione di salda d'amido (2.4) e lasciare asciugare per circa 5 minuti.
- 4.7. Infine spruzzare con acido cloridrico (2.5).

5. VALUTAZIONE

Se lo iodato è presente, una macchia blu (il colore può essere bruno o diventare bruno con il tempo) apparirà immediatamente con un valore di Rf approssimativamente tra 0 e 0,2.

Notare che i bromati reagiscono immediatamente con un Rf di 0,5-0,6 ed i clorati dopo 30 minuti circa con un Rf di 0,7-0,8.

B. DETERMINAZIONE**1. DEFINIZIONE**

Il contenuto in sodio iodato determinato con questo metodo è espresso come percentuale di massa.

2. PRINCIPIO

Il sodio iodato è solubilizzato in acqua e determinato per mezzo della cromatografia liquida ad alta risoluzione, usando in serie una colonna a fase inversa C₁₈ ed una colonna a scambio anionico.

3. REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica e idonei per la cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC).

- 3.1. Acido cloridrico 4 M.
- 3.2. Soluzione di sodio solfito 5 % m/v.
- 3.3. Soluzione di sodio iodato : preparare una soluzione contenente 50 mg di sodio iodato in 100 ml di acqua.
- 3.4. Fosfato acido di potassio.
- 3.5. Fosfato bisodico 2 H₂O.
- 3.6. Fase mobile per HPLC : solubilizzare in un litro di acqua 3,88 g di fosfato acido di potassio (3.4) e 1,19 g di fosfato bisodico (3.5).
Il pH deve essere uguale a 6,2.
- 3.7. Cartine indicatrici universali pH 1-11.

4. APPARECCHIATURA

Normale apparecchiatura di laboratorio.

- 4.1. Filtri di carta rotondi, diametro 110 mm Schleider e Schull n. 575 o equivalenti.
- 4.2. Cromatografo liquido ad alta risoluzione con detector a lunghezza d'onda variabile.
- 4.3. Colonna : lunghezza 120 mm, diametro interno 4,6 mm, numero : due, messe in serie, prima colonna riempita con Nucleosil[®] 5 C₁₈ o equivalente, la seconda con Vydac[™] 301-SB, o equivalente.

5. PROCEDIMENTO

5.1. Preparazione del campione

5.1.1. *Campioni fluidi (Shampoos)*

Pesare accuratamente 1,0 g di campione in una provetta graduata e smerigliata da 10 ml o in un matraccio tarato. Portare a volume con acqua e mescolare. Se necessario filtrare la soluzione. Determinare lo iodato in soluzione per HPLC come descritto al punto 5.2.

5.1.2. *Campioni solidi (Saponi)*

Suddividere finemente una porzione del campione e pesarne accuratamente circa 1 g in un cilindro graduato da 100 ml con tappo a smeriglio. Portare a 50 ml con H₂O ed agitare energicamente per 1 minuto. Centrifugare e filtrare su carta (4.1) o lasciare a riposo la sospensione per almeno una notte. Agitare la sospensione vigorosamente e filtrare su carta (4.2).

Determinare lo iodato nel filtrato per HPLC come descritto al punto 5.2.

5.2. Cromatografia

Flusso della fase mobile : 1 ml/min.

Lunghezza d'onda del detector (4.2) : 210 nm.

Volume iniettato : 10 µl.

Misurare le aree dei picchi.

5.3. Taratura

Prelevare rispettivamente 1,0, 2,0, 5,0, 10,0 e 20,0 ml della soluzione di sodio iodato (3.3) in matracci tarati da 50 ml. Portare a volume e mescolare. Le soluzioni così ottenute contengono 0,01, 0,02, 0,05, 0,10 e 0,20 mg/ml di sodio iodato.

Iniettare 10 µl di ogni soluzione standard di sodio iodato nel cromatografo (4.3). Determinare ciascuna area dei picchi corrispondenti allo iodato e riportarle su un grafico in relazione alle concentrazioni.

6. CALCOLO

Calcolare il contenuto in sodio iodato come percentuale di massa (% m/m) usando la seguente formula :

$$\% \text{ (m/m) di sodio iodato} = \frac{Vc}{10 m}$$

dove :

m = massa in grammi del campione prelevato (5.1);

V = volume totale della soluzione campione in millimetri, ottenuta come descritto al punto (5.1);

c = concentrazione in mg di sodio iodato ottenuta dalla curva di taratura (5.3).

7. RIPETIBILITA' (1)

Per un tenore in sodio iodato pari allo 0,1 % (m/m) la differenza fra i risultati di due determinazioni condotte in parallelo sullo stesso campione non deve superare lo 0,002 %.

8. CONFERMA**8.1. Principio**

In una soluzione acidificata di prodotto cosmetico, lo iodato è ridotto a ioduro per mezzo del solfito e la soluzione ottenuta è esaminata per HPLC. Se dopo trattamento con solfito un picco con il tempo di ritenzione dello iodato scompare, si può ragionevolmente attribuire il picco originale allo iodato.

8.2. Procedimento

Pipettare 5 ml di soluzione ottenuta al punto 5.1 in un recipiente a fondo conico. Portare il pH della soluzione a un valore ≤ 3 con acido cloridrico (3.1); controllare con la cartina (3.7). Aggiungere 3 gocce di soluzione di sodio solfito (3.2) e mescolare. Iniettare 10 μ l di soluzione nel cromatografo (4.2). Confrontare il cromatogramma con quello ottenuto al punto 5 per il medesimo campione.

(1) Secondo la norma ISO 5725.

PARLAMENTO EUROPEO

MANUALE UFFICIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

1984

- Dati biografici dei deputati
- Composizione degli organi parlamentari
- Risultati delle elezioni 1984
- Organizzazione dei servizi del segretariato generale del Parlamento europeo e dei gruppi politici
- Indirizzi utili
- Modifiche sopraggiunte dopo il 1° dicembre 1984

304 p.

AX-41-84-224-IT-C ISBN 92-823-0084-6

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

350 FB 10 800 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO

Origini, funzionamento e prospettive

Jacques van Ypersele

Jean-Claude Koeune

Prefazione di Robert Triffin

Dal 13 marzo 1979, i rapporti tra le monete della Comunità europea (fatta eccezione per la sterlina e per la dracma) sono regolati dal sistema monetario europeo. La creazione dello SME ha fatto fronte a una duplice preoccupazione: stabilizzare i tassi di cambio tra le monete europee e far poggiare questa stabilità esterna su una migliore convergenza delle economie comunitarie verso la stabilità interna.

La presente trattazione si propone di rispondere ai numerosi interrogativi che «l'uomo comune» può rivolgersi, con riguardo sia ai meccanismi e al significato economico dello SME, sia sui primi risultati conseguiti e le prospettive a venire che per esso si delineano.

Il capitolo I illustra quali furono i *moventi dell'impegno europeo* in un ambiente in cui, a causa della disgregazione del sistema di Bretton Woods, la «fluttuazione» delle monete più importanti si è in pratica accompagnata con una grande instabilità monetaria internazionale, poco favorevole agli investimenti e alla ripresa dello sviluppo.

Ma la creazione mediante lo SME di una «zona di stabilità monetaria in Europa» si è del pari inserita nell'insieme degli sforzi che hanno contraddistinto il cammino, sul piano monetario, verso l'integrazione economica europea. Il capitolo II ripercorre i *tentativi anteriori*, dall'epoca della formulazione di svariati obiettivi nel trattato di Roma sino alla fluttuazione congiunta di alcune monete europee comprese nel cosiddetto «serpente».

Il capitolo III illustra in modo particolareggiato il *significato dello SME* e dei suoi meccanismi (meccanismi di cambio e di intervento, funzione dell'ECU, sistemi di credito), descrivendo in particolare gli elementi nuovi che questi meccanismi presentano rispetto al «serpente» e analizzando in astratto le condizioni di un loro efficace funzionamento.

Il capitolo IV indica di conseguenza, con l'ausilio di numerosi dati, ciò che è stato il *funzionamento reale dello SME* nel corso dei suoi primi cinque anni: in una situazione internazionale sempre più instabile, un risultato soddisfacente sul piano della stabilità esterna; inoltre, una convergenza ancora insufficiente verso la stabilità interna ma in deciso progresso dai due ultimi riallineamenti delle parità; ed infine, uno sviluppo recente ma veloce dell'uso privato dell'ECU.

Infine il capitolo V si proietta sull'*avvenire dello SME*: richiama il passaggio — rinviato — alla fase istituzionale, sottolinea l'aspetto pionieristico della ricerca di una migliore convergenza delle economie partecipanti ed espone diverse possibili riforme che sarebbero in grado di rafforzare la coesione del sistema e la sua capacità di resistere ai perturbamenti di provenienza esterna.

148 p.

CB-41-84-127-IT-C

ISBN 92-825-3470-7

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

200 FB 6 000 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TESTI PRINCIPALI CHE DISCIPLINANO LA POLITICA REGIONALE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Documento

Raccolta di disposizioni legislative comunitarie in materia di politica regionale.

Nel sommario:

- Politica regionale e Fondo europeo di sviluppo regionale
- Azioni specifiche comunitarie
- Comitato di politica regionale
- Programmi di sviluppo regionale
- Altro

99 pagine

CB-43-85-490-IT-C

ISBN 92-825-5285-3

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

400 FB 12 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo